



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto della prima casa

ONOREVOLI SENATORI. - Presso gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine è particolarmente sentito il problema della casa.

I frequenti cambiamenti di sede cui è spesso sottoposto il personale, rende ancora più difficile la possibilità di cogliere occasioni favorevoli per la soluzione del problema. Diverse volte, nelle legislature che si sono succedute nel tempo, la questione è stata posta in Parlamento, senza che abbia trovato una adeguata soluzione.

Anzi nel tempo la disponibilità di alloggi della Pubblica amministrazione si è andata progressivamente riducendo ed ha conseguentemente peggiorato la già difficile situazione.

Oggi l'unica strada che appare percorribile con buone speranze di successo è quella di operare in modo da assicurare un possibile concreto aiuto per l'acquisto di una abitazione al dipendente interessato, appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine.

La legge 29 maggio 1982, n. 297, ha modificato alcune norme del codice civile e in particolare l'articolo 2120, che disciplina il trattamento di fine rapporto fra il prestatore d'opera subordinato e il datore di lavoro.

Pur trattandosi di norma relativa al settore privato, ritengo che i criteri che l'hanno ispirata possano essere applicati al rapporto tra Stato ed appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine.

L'articolo del codice civile prima indicato, così come modificato dall'articolo 1 della citata legge n. 297 del 1982, al sesto comma dispone che: «Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso

datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta», per l'acquisto della casa, come specificato dal successivo ottavo comma.

Questo principio, altamente sociale, e sancito - come abbiamo detto - per il settore privato, a nostro giudizio e con piena convinzione, può essere esteso agli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine.

In altre parole - e naturalmente a determinate condizioni - chiediamo che a detto personale sia riconosciuto il diritto di domandare, ed ottenere, l'anticipata utilizzazione di una quota parte della indennità che gli spetterebbe al momento della pensione.

Con il presente disegno di legge, si propone che vengano utilizzati gli accantonamenti dei versamenti mensili che ciascuno effettua in un ammontare pari all'8,25 per cento della propria retribuzione, ed ai quali fa riscontro la quota afferente allo Stato che, se non indotti in errore, ammonta ad oltre il 17 per cento.

Se la liquidazione di fine servizio, se il trattamento pensionistico, altro non sono che il godimento rinviato di una parte della corrente retribuzione, non vediamo motivi validi per cui lo Stato debba o voglia impedire al personale militare di utilizzare importi di sua proprietà e per un fine sociale quale è quello della acquisizione di un bene assolutamente primario: la casa di abitazione, tenendo anche conto che, per l'articolo 47 della Costituzione, la Repubblica «favorisce

l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione».

Ovviamente, nell'articolato si prevedono alcuni limiti e, in primo luogo, che l'anticipazione debba servire unicamente per l'acquisto o per la costruzione della prima casa. La richiesta, comprovata da una dichiarazione notarile, può essere fatta una sola volta nel corso di tutta la carriera.

Se la norma civile prevede un'ammontare massimo dell'anticipazione del 70 per cento,

tenendo conto che la domanda va rivolta ad un imprenditore privato che ovviamente ha dei limiti economici, nel caso dei militari - essendo controparte lo Stato - proponiamo che il limite massimo dell'anticipazione sia rapportato al 100 per cento.

Con gli articoli 3 e 4 si pongono altre norme sui tempi della concessione e si prevedono una serie di sanzioni nel caso in cui la somma ottenuta non sia finalizzata allo scopo della richiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale militare di carriera delle Forze armate e delle Forze dell'ordine dello Stato, in servizio permanente effettivo, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del Corpo di appartenenza, un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio per l'acquisto o la costruzione della prima casa.

2. L'anticipazione può essere chiesta soltanto una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata da una dichiarazione notarile che deve essere allegata alla domanda.

Art. 2.

1. L'ammontare dell'anticipazione può essere pari al trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.

2. L'ammontare dell'anticipazione è detratto dalla liquidazione spettante a fine servizio o dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

Art. 3.

1. L'amministrazione competente, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, deve corrispondere all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Nel caso di ritardata corresponsione, il richiedente ha diritto di adire la magistratura

ordinaria per danni diretti o indiretti, con ogni onere e spesa a carico dell'amministrazione.

Art. 4.

1. L'interessato, entro un anno dalla data di ricevimento dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione copia autentica del contratto di acquisto registrato ed entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.

2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, è sottoposto a provvedimento disciplinare, e l'amministrazione determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.

3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, che può essere effettuata in più rate entro il periodo massimo di diciotto mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione.

